

INFORMATIVA

Oggetto: Personale in servizio transitato nei ruoli dell'Istituto a seguito di processi di mobilità volontaria – Accredimento della contribuzione in base al regime pensionistico dell'Ente di destinazione.

1. Premessa

A seguito delle verifiche eseguite sulle posizioni assicurative è emerso che una parte del personale in oggetto risulta iscritto, a decorrere dalla data del passaggio, ad una cassa pensionistica differente da quella prevista dalla vigente normativa in materia.

In particolare, si fa riferimento al personale che ha esercitato la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita in base alla gestione pensionistica dell'amministrazione od ente di provenienza (art. 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104, titolo I, capo II).

Nel corso del tempo, il quadro normativo di riferimento ha subito rilevanti modifiche che hanno inciso sulla portata generale della disposizione citata. La disciplina di cui alla legge n. 554/1988, inizialmente limitata ai processi di mobilità per l'anno 1989, ha trovato applicazione anche in seguito: per il 1990, con l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; per il 1991, con l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; per il 1992, con l'art. 5, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Nel 1993, la disposizione contenuta nell'art. 6 della legge n. 554/1988 è espressamente richiamata dall'art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilità) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e confermata anche dopo le sostituzioni di tale ultimo articolo (*cf.* art. 14, D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 ed art. 16, D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546).

Il richiamo operato dal citato articolo 35, D. Lgs. n. 29/1993 ha mantenuto la sua efficacia fino al 22/04/1998; infatti, dal 23/04/1998, è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 che ha riscritto l'articolo 35, modificandone la rubrica (Eccedenze di personale e mobilità collettiva), ed ha spostato la disciplina della mobilità all'art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse - ora art. 30, D. Lgs. n. 165/2001), privandola, tuttavia, della disposizione contenuta nel testo originario che accordava la facoltà di opzione.

Ne consegue che dal 23/04/1998 il personale transitato a seguito di processi di mobilità volontaria non può esercitare la facoltà di opzione ex art. 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554.

2. Sistemazione delle posizioni assicurative

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, il personale attualmente in servizio (escluso il personale cessato a qualsiasi titolo), transitato nei ruoli dell'Istituto dal 23/04/1998, sarà obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data del passaggio, al regime pensionistico dell'ente di destinazione:

- a) il personale transitato in INPS (Gestione privata) e INPS Gestione ex ENPALS sarà iscritto al regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
- b) il personale transitato in INPS (Gestione dipendenti pubblici) sarà iscritto alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Direzione centrale risorse umane e la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici cureranno l'accREDITAMENTO dei periodi assicurativi, la sistemazione dell'estratto contributivo e l'elaborazione, con evidenza sul cedolino, degli eventuali conguagli a credito o a debito derivanti dai differenziali dell'aliquota contributiva a carico del dipendente nei diversi regimi.

Detti conguagli, sulla scorta del parere reso dalla Direzione centrale entrate (allegato), saranno operati nell'ambito dell'ordinaria prescrizione quinquennale. Sarà predisposto un congruo piano di rateazione per conguagli a debito superiori ad € 100,00.

3. Costituzione della posizione assicurativa

Il personale di cui al paragrafo 2. lett. a), transitato nei ruoli dell'Istituto nel periodo dal 23/04/1998 al 30/07/2010, iscritto alla data del trasferimento alle Casse previdenziali gestite dall'ex Inpdap, potrà avvalersi della costituzione di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi della legge n. 322/1958 e dell'art. 1, comma 238 della legge n. 228/2012, al ricorrere dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella circolare n. 120 del 06 agosto 2013, paragrafo 1.1 e 1.2, cui si rinvia.

Per converso, il personale transitato nei ruoli dell'Istituto dal 31/07/2010 non potrà avvalersi della costituzione della posizione assicurativa presso il FLPD in conseguenza dell'abrogazione della legge n. 322/1958 disposta dall'articolo 12-undecies della legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Per il personale transitato in INPS (Gestione privata) o INPS Gestione ex ENPALS, iscritto alla data del trasferimento alle Casse previdenziali gestite dall'ex Inpdap, cessa l'obbligo di iscrizione (ex art. 1, comma 243, legge n. 662/1996) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La contribuzione trattenuta (0,35%) non è rimborsabile ai sensi dell'art. 2 del D.M. 463/1998, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 245, della legge 662/1996.

Tuttavia, il suddetto personale potrà chiedere di essere nuovamente iscritto alla predetta Gestione unitaria, ai sensi del D.M. 45/2007, come modificato dall'art. 3 *bis* del decreto legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, mediante il modulo appositamente predisposto e disponibile in Intranet/Utilità/Modulistica OnLine.

Nel caso di mancata adesione, saranno mantenuti, nei confronti del personale interessato, i prestiti eventualmente già erogati dalla predetta Gestione unitaria e la prosecuzione delle trattenute rateali secondo i relativi piani d'ammortamento.

5. Conclusioni

Ad ogni dipendente interessato sarà inviata una nota informativa personalizzata con la quale sarà comunicato quanto segue:

- l'iscrizione d'ufficio, a decorrere dalla data di immissione nei ruoli dell'Istituto (INPS – ENPALS – INPDAP), alla cassa pensionistica prevista dalla vigente normativa;
- per il personale che alla data del trasferimento risultava iscritto alla CTPS o al FPFSS, la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD), con riferimento ai periodi assicurativi antecedenti il passaggio per mobilità nei ruoli INPS (Gestione privata) o INPS Gestione ex ENPALS;
- per il personale che alla data del trasferimento risultava iscritto alla CPDEL, la possibilità di presentare domanda per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD), con riferimento ai periodi assicurativi antecedenti il passaggio per mobilità nei ruoli INPS (Gestione privata) o INPS Gestione ex ENPALS;
- l'importo dell'eventuale conguaglio a debito derivante dalla differenza di aliquota di trattenuta nei diversi regimi e, per importi a debito superiori ad € 100,00, l'articolazione dell'eventuale piano di rateazione;

Tot. Dipendenti interessati 843 di cui :

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------|------------|
| <u>Da CPDEL/CPS</u> | <u>a</u> | <u>FPLD</u> | <u>432</u> |
| <u>Da CTPS</u> | <u>a</u> | <u>FPLD</u> | <u>375</u> |
| <u>Da FF.SS.</u> | <u>a</u> | <u>FPLD</u> | <u>7</u> |
| <u>Da CTPS</u> | <u>a</u> | <u>CPDEL</u> | <u>13</u> |
| <u>Da FPLD/FF.SS.</u> | <u>a</u> | <u>CPDEL</u> | <u>16</u> |